
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Procedimento davanti al giudice di pace, testimonianza: indicazione del nominativo del teste all'udienza di effettiva assunzione del mezzo istruttorio, inammissibilità

Il procedimento davanti al giudice di pace, nel quale non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, è comunque caratterizzato dallo stesso regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono applicabili in mancanza di diversa disciplina. Ne consegue che deve ritenersi tardiva la completa articolazione della prova qualora l'indicazione del teste sia stata effettuata quando siano già maturate le preclusioni istruttorie

Tribunale di Napoli, sezione II, sentenza del 11.9.2015

...omissis...

Tanto chiarito, occorre premettere che, a norma dell'art. 123 D.Lgs. n. 209 del 2005, "Le unità da diporto, con esclusione delle unità non dotate di motore, non possono essere poste in navigazione in acque ad uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperte dall'assicurazione della responsabilità civile verso terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile, compresa quella dell'acquirente con patto di riservato dominio e quella del locatario in caso di locazione finanziaria, per danni alla persona .."

La norma, quindi, limita l'obbligo dell'assicurazione, nel caso di natanti, alle sole ipotesi di danni alla persona, con esclusione di quelli a cose.

Del resto, la S.C. nel vigore dell'articolo 2 della L. n. 990 del 1969, il cui tenore era sostanzialmente identico a quello del richiamato articolo 123 del vigente codice delle assicurazioni, aveva affermato che "in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per i danni alle cose prodotti da natante non sono riconosciute al danneggiato nè l'azione diretta contro l'assicuratore, nè la garanzia del Fondo per le vittime della strada, disciplinate, rispettivamente, dagli art. 18 e 19 L. 24 dicembre 1969, n. 990 con riferimento ai soli danni per i quali vi è obbligo di assicurazione, atteso che l'art. 2 della stessa L. n. 990 del 1969 limita tale obbligo, per i natanti, alla sola copertura dei danni alle persone" (cfr. Cass. Civ. n. 8816/02).

I rilievi appena svolti conducono, quindi, ad affermare l'inammissibilità dell'azione diretta che in primo grado la danneggiata aveva esperito nei confronti xxxxx in quanto, non versandosi in ipotesi di assicurazione obbligatoria ex lege, la parte avrebbe potuto evocare in giudizio esclusivamente il responsabile civile, mentre la partecipazione al processo dell'assicuratore sarebbe stata possibile solo a seguito di chiamata del terzo operata dal convenuto previa autorizzazione del Giudice.

Il carattere assorbente del profilo sin qui esaminato, dal quale discende l'integrale riforma nei confronti di F. della sentenza, esonera il Tribunale dalla necessità di esaminare il merito della causa.

Peraltro, per completezza espositiva e per l'ipotesi di ritenuta novità dell'eccezione di inammissibilità sopra esaminata, giova comunque esaminare le ulteriori censure svolte dall'appellante.

Infondato si rivela il motivo di impugnazione, inteso a negare la titolarità passiva del xxxxx che già in primo grado era stata contestata da xxxxxx. e che, secondo il primo Giudice, doveva ritenersi provata in base alla copia del libretto di navigazione versato agli atti dalla danneggiata.

Sul punto, il Tribunale evidenzia che, in effetti, sulla scorta del documento appena menzionato, nel quale sono annotate le generalità xxx nella sezione destinata al proprietario, e della copia del contrassegno assicurativo rilasciato da xxxxxxxx il profilo della titolarità passiva del convenuto possa ritenersi adeguatamente provato.

E' invece fondato il motivo di impugnazione con il quale si contesta la ritenuta - dal primo Giudice - esistenza e quantificazione dei danni.

Preliminarmente il Tribunale ritiene inopportuno, per ragioni di economia processuale, disporre la convocazione del CTU nominato dal Giudice di Pace, al fine di consentire allo stesso di chiarire le lamentate (da parte appellante) divergenze tra la copia della CTU agli atti e quella consegnata dal medesimo perito ai difensori xxxx (di cui, peraltro, giova rilevare, non vi è traccia in atti).

Del resto, neppure va sottaciuto come l'appellante avrebbe dovuto sollevare la censura in questione nel corso del giudizio di primo grado, atteso che ogni vizio di nullità della consulenza tecnica va rilevato nella prima difesa successiva al suo deposito, In ogni caso, la questione andava posta al più tardi con l'atto di appello, per cui, essendo essa stata sollevata solo nella comparsa conclusionale, ne è evidente la tardività.

Tanto precisato, giova osservare che il Giudice di Pace aveva proceduto alla quantificazione dei danni proprio sulla scorta della CTU da esso disposta ed espletata in primo grado.

Tuttavia, il Tribunale, condividendo sul punto i xxxxx evidenzia come le conclusioni raggiunte dal perito d'ufficioxxx non appaiono adeguatamente motivate sotto il profilo logico e scientifico.

Invero, non può sottacersi come, per sua stessa ammissione, il perito abbia proceduto alla stima dei danni senza avere effettuato l'esame diretto dei natanti, atteso che quello danneggiato risultava essere stato alienato dalla società attrice e, quanto a quello del convenuto, in atti non erano stati prodotti neanche rilievi fotografici (cfr. pag. 3 della CTU allegata al fascicolo d'ufficio).

In ordine, poi, alla riconducibilità dei danni da esso stimati al fatto come descritto in citazione, il consulente si limitava ad esprimere una mera valutazione ipotetica, asserendo che la natura dei danni raffigurati nelle foto fosse compatibile con l'urto della barca contro superfici rocciose o sabbiose (si ricordi che, in citazione, l'attrice aveva dedotto che l'imbarcazione Mxxxxxera stata trascinata sulla xxxxxx., perchè la xxx per un errore di manovra, aveva urtato con il verricello di prua l'ancora della prima, provocandone lo scarrocciamento a riva).

E', quindi, evidente che il consulente abbia operato una valutazione di compatibilità fondata sulla prospettazione attorea, senza, tuttavia, neppure spiegare in cosa consistevano i danni e per quale ragione essi potevano essersi prodotti a seguito dell'evento descritto in citazione.

Quanto appena esposto consente di dissentire dalle conclusioni del perito o, comunque, di affermare che in atti manchi una prova sufficientemente certa dell'effettiva riconducibilità dei danni al sinistro.

D'altra parte, lo stesso verificarsi dell'evento, secondo le modalità invocate dalla danneggiata, non risulta in alcun modo provato e ciò per l'assorbente ragione che la prova per testi, articolata dall'attrice in primo grado, va ritenuta inammissibile, siccome non formulata con l'indicazione tempestiva delle generalità del teste da escutere.

Invero, come emerge dagli atti, all'udienza di prima comparizione ed alla successiva udienza del 5.7.2010, nella quale il Giudice di Pace ammetteva le prove, l'attrice articolava la prova orale attraverso la sola formulazione dei capitoli, riservandosi di indicare il nominativo del teste e procedendo a tale incombenza solo all'udienza di effettiva assunzione del mezzo istruttorio, celebrata in data 11.10.2010.

Non è dubbio che, come eccepito dall'appellante con specifico motivo di censura, in ragione dell'evidenziata carenza, la prova orale andasse dichiarata inammissibile.

Ed invero, la giurisprudenza ha chiarito che il procedimento davanti al giudice di pace, nel quale non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, è comunque caratterizzato dallo stesso regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le

cui disposizioni sono applicabili in mancanza di diversa disciplina. Ne consegue che deve ritenersi tardiva la completa articolazione della prova qualora l'indicazione del teste sia stata effettuata quando siano già maturate le preclusioni istruttorie. (Nella specie l'attore, pur avendo articolato la prova orale in citazione, aveva indicato il nominativo del testimone solo alla quarta udienza, ben oltre quindi l'udienza di trattazione prevista dall'art. 320 c.p.c., entro la quale, salva l'ipotesi di cui al comma 4 della medesima norma, vanno richieste le prove) (cfr. Cass. Civ. n. 13250/10, 27007/05).

Discende da quanto esposto che, siccome inammissibile, la prova orale, sulla quale il primo Giudice ha fondato il proprio convincimento in ordine all'effettivo verificarsi dell'evento, non sia utilizzabile ai fini del decidere. Ne segue che manchi in radice la prova del fatto storico posto dall'attrice a fondamento della pretesa.

Pertanto, anche a voler in ipotesi prescindere dalla rilevata inammissibilità dell'azione diretta spiegata nei confronti xxxxxxxx la domanda andrebbe rigettata nel merito, per mancata dimostrazione dell'evento e dei danni allegati.

All'accoglimento dell'appello ed alla riforma della sentenza segue una nuova regolamentazione delle spese processuali che, nel rapporto tra l'appellante e l'appellata costituita, va operata secondo il principio della soccombenza.

In ordine alla relativa quantificazione, con riguardo al primo grado di giudizio, le spese di lite debbono essere liquidate a norma del D.M. n. 127 del 2004, applicabile *ratione temporis* alla fattispecie in esame, risalendo la pubblicazione della sentenza resa dal Giudice di xxxx.9.2011 e, quindi, ad epoca anteriore al 23.8.2012, data a decorrere dalla quale è entrato in vigore il D.M. n. 140 del 2012.

Di conseguenza, considerati la natura e l'oggetto della lite, nonché l'importo liquidato in favore della parte istante in primo grado, le spese del primo grado andranno quantificate applicando gli onorari nella misura media ed i diritti relativi alle cause di valore fino ad Euro 25.900,00, e, quindi: Euro 839,00 per diritti, Euro 1540,00 per onorari.

Le spese del presente grado di giudizio, vengono, invece, liquidate, come in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto dell'importo riconosciuto in favore dell'attrice in primo grado dal Giudice di Pace.

p.q.m.

Il Tribunale di Napoli, 2 sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 1211/bis 11 del Giudice di Pace di Ischia depositata il 30.9.2011, proposto da xxxxxxxx nei confronti di xxxxxx con atto di citazione notificato il 29.2.2012, così provvede:

1) in accoglimento dell'appello ed in riforma per quanto di ragione della sentenza impugnata, dichiara inammissibile la domanda di risarcimento dei danni proposta da xxx. nei confronti di xxxxx

2) condanna xxxc. alla rifusione, in favore di xxx delle spese processuali, che, relativamente al giudizio di primo grado, liquida in Euro 839,00 per diritti, Euro 1540,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 12,5% di diritti ed onorari, Iva e Cpa come per legge, ed in relazione al giudizio di appello, in Euro 338,03 per esborsi, Euro 1618,00,00 per compenso, Euro 242,70 per spese generali, oltre Iva e CPA come per legge.

Così deciso in Napoli, il 10 settembre 2015.